



decreto interministeriale

n. _____

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

**DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO (ATA) DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E
EDUCATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014**

IL MINISTRO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il DPR 22 luglio 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento concernente la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'art. 64, commi 2,3 e 4 lettera e) del decreto -legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTI i decreti interministeriali del 29 luglio 2011, n. 66 e del 26 marzo 2013, n. 211, concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione, a carattere permanente, degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ata) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 con i quali è stata, determinata la consistenza della dotazione organica relativa agli anni scolastici 2011/12 -2012/13;

VISTO l'articolo 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111. che prescrive che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, pari a n. 207.123 posti in applicazione dell'art.64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

CONSIDERATO pertanto che i criteri ed i parametri di cui alle tabelle di determinazione degli organici di istituto allegate al decreto interministeriale 26 marzo 2013, n. 211, risultano integralmente applicabili per l'anno scolastico 2013/2014 in quanto lo sviluppo di calcolo del numero dei posti, a livello nazionale, non supera la consistenza delle dotazioni fissate per l'anno 2012/2013 come previsto dall'articolo 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

CONSIDERATO che la ripartizione delle dotazioni, a livello regionale, è stata effettuata tenendo conto dell'incidenza dei dati relativi alla consistenza degli alunni risultanti dall'organico di fatto dell'a.s. 2012-13, dell'entità previsionale degli alunni iscritti all'anno scolastico 2013/2014, nonché dell'andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni ;

VISTI altresì i commi 69, 70 e 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 inerenti specifiche prescrizioni per la determinazione dell'organico dei profili professionali di direttore dei servizi generali e amministrativi e di assistente tecnico, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013;

ACQUISITA al sistema informativo del MIUR la consistenza delle istituzioni scolastiche autonome, come ridefinite a seguito dei piani di dimensionamento disposti dalle Regioni in applicazione del Regolamento approvato con DPR 20 marzo 2009, n. 81;

SENTITA la Conferenza Unificata Stato-Regioni che nella seduta del

_____.....



decreto interministeriale

n. _____

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

DECRETA

articolo 1

(dotazioni organiche - normativa di riferimento)

1.1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative statali è determinata ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66 26 marzo 2013 n.211 relativo alla determinazione del medesimo organico per l'anno scolastico 2012/2013.

1.2. Al presente decreto, costituendone parte integrante, sono allegate le tabelle "A", "B", "C", "D" ed "F", nelle quali sono indicate le consistenze delle dotazioni regionali. Ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche indicate nelle tabelle di cui al presente comma non superano la consistenza delle dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'anno scolastico 2012/2013. Al decreto è altresì allegata la tabella "E" inerente il numero di posti da accantonare e rendere indisponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla terziarizzazione dei servizi.

1.3. Per la determinazione dell'organico di ciascun istituto, al presente provvedimento sono annesse le tabelle 1, 2, 3a, 3b, 3c di cui al Regolamento approvato con DPR 22 luglio 2009, n. 119 emanato in attuazione dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133. Dette tabelle sono state integrate secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

articolo 2

(dsga – dotazione organico di diritto)

2.1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è di quattrocento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di Dsga, sono definite istituzioni scolastiche "normodimensionate". Nella tabella "F", sono indicate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga).

2.2. E' fatto divieto di istituire posti del profilo professionale di Dsga in organico di diritto tra istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui al comma 1.



decreto interministeriale

n. _____

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

articolo 3

(assistente tecnico – accantonamento posti)

- 3.1.** In attuazione dell'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
- 3.2.** L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 non deve ingenerare situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.
- 3.3.** I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'ITP, incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.
- 3.4.** Il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del MIUR disciplina annualmente le modalità di accantonamento dei posti, secondo la corrispondenza tra l'area didattica di laboratorio e la classe di insegnamento dell'I.T.P. in soprannumero.

articolo 4

(organico dsга - situazione di fatto)

- 4.1.** Così come è previsto dall'articolo 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'articolo 2.1., il posto di direttore dei servizi generali e amministrativi non è assegnabile in via esclusiva. Il posto è attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma.
- 4.2.** Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di Dsga, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'articolo 2.1. è definito "abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate".-
- 4.3.** Il posto conseguente ad abbinamento di cui al comma 2 deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto. L'abbinamento è realizzato tra non più di due scuole sottodimensionate.
- 4.4.** In alternativa alle disposizioni di cui al comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a Dsga di ruolo già titolare in scuola normodimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, né in sede di determinazione dell'organico di diritto né nella fase di cui al presente articolo.
- 4.5.** Con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di dsга istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4.
- 4.6.** A mezzo di contrattazione decentrata regionale sono definiti i criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare nonché quelle da assegnare a Dsga di istituzione scolastica normodimensionata. I criteri sono definiti con riguardo alla viciniorietà tra sedi, alla tipologia ed alle peculiarità delle istituzioni scolastiche, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali delle istituzioni stesse.



decreto interministeriale

n. _____

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

4.7. Tenuto conto dei processi evolutivi connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonché del livello di incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, i contingenti di cui al comma 5, ancorchè incidenti su posti da attivare nella situazione di fatto, costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di DSGA. Il contingente di cui al presente comma è disgiunto dall'insieme degli eventuali, ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per tutti gli altri profili professionali e mantiene, pertanto, propria specificità ed integrità

4.8. A fronte di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni scolastici successivi dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione di fatto è nuovamente incardinato nell'organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento.

4.9. Ad invarianza di normativa, la ricolmatura dei posti dell'organico di diritto del profilo di DSGA, di cui al comma 8, è disposta ad integrazione della dotazione preesistente del medesimo profilo professionale e, quindi, senza alcuno scomputo o compensazione a detrimento dell'organico degli altri profili professionali.

4.10. L'opzione, di competenza del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, tra abbinamento ed incarico aggiuntivo a Dsga di scuola normodimensionata, deve essere ispirata alla esigenza del non concretizzare indebito aggravio di spesa rispetto alla necessità di garantire le condizioni di efficienza e di qualità dell'attività amministrativa, finanziaria e gestionale dell'istituzione scolastica.

articolo 5

(oneri finanziari)

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

articolo 6

(norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia, con particolare riguardo al decreto interministeriale 26 marzo 2013, n. 211.

oooooooooooo

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA**

**IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**